

ALLEGATO "B" ALL'ATTO

N. 855 DI REP.

N. 642 DI RACC

STATUTO della

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FORNACI

TITOLO I

NATURA - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) - Natura e Denominazione

LA SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO FORNACI, più brevemente denominata "S.M.S. FORNACI", con sede in SAVONA, fondata il 02 giugno 1903, è disciplinata dalla "legge 3818/1886" e successive modificazioni e integrazioni e dal Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni ed è una Mutua Volontaria di assistenza e previdenza senza scopo di lucro.

La denominazione sociale si intenderà integrata in modo automatico con l'acronimo "Ente del Terzo Settore" (in breve "ETS"), qualora necessario all'atto dell'iscrizione della Società stessa nel "RUNTS" ("Registro Unico Nazionale del Terzo Settore").

La Società acquisisce la personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 3818/1886 e successive modifiche e integrazioni o mediante altra modalità prevista dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2) - Durata

La durata della società è illimitata.

Art. 3) - Sede e Scopi

La "S.M.S. FORNACI" ha sede nel Comune di SAVONA.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, la sede sociale può essere trasferita nell'ambito del comune e possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La "S.M.S. FORNACI", che non ha alcun fine di lucro, ha lo scopo di promuovere il benessere materiale e culturale dei propri soci, procurando ad essi aiuto ed assistenza in determinate eventualità. Dovrà inoltre promuovere, consigliare ed eventualmente sostenere tutte le iniziative a vantaggio delle idee e delle pratiche mutualistiche e solidaristiche.

La "S.M.S. FORNACI" fa parte storicamente del più vasto movimento democratico ed antifascista, per l'emancipazione ed il benessere della società (proprio a partire dal quartiere Fornaci ove svolge attività); è schierata da sempre contro ogni discriminazione razziale e di genere e per il conseguimento della pace.

La "S.M.S. FORNACI" potrà deliberare l'adesione a Federazioni e Reti associative nazionali e territoriali che tutelino il movimento mutualistico e stabilire rapporti con organismi mutualistici similari e enti del Terzo Settore sia a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

La "S.M.S. FORNACI" può aderire o partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale, di promozione delle tradizioni del territorio locale o che si propongono scopi e attività affini a quelli esercitati dalla società di mutuo soccorso stessa; può partecipare a so-

cietà e a consulte, enti consortili, cooperativi, pubblici e privati, imprese sociali e a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, anche affidando ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi, purchè in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal d.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare la "S.M.S. FORNACI", in coerenza con la L. 3818/1886 con modificazioni e integrazioni al D.L. 117/2017 e al CTS e successive modificazioni e integrazioni, si propone di:

- erogare ai soci ordinari ed alle loro famiglie, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento e dalle deliberazioni assembleari in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni:

1. trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
2. sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
3. erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
4. erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
5. le prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria potranno essere erogate sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma

diretta, anche stipulando convenzioni con altre società di mutuo soccorso, con enti del terzo settore, con aziende, presidi e strutture sanitarie ed assistenziali sia pubbliche sia private in coerenza con le disposizioni di legge vigenti; le attività previste dai punti 1 e 2 possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

6. svolgere attività di indirizzo e di assistenza ai soci, nel disbrigo di pratiche a carattere previdenziale, assistenziale, finanziario e legale;

7. realizzare ogni altra azione o iniziativa che corrisponda alla natura e allo spirito della S.M.S. per i soci e in generale per le persone bisognose e comunque in difficoltà;

8. intervenire in aiuto alla comunità nazionale e internazionale per proprio conto o tramite altre associazioni riconosciute in occasione di calamità naturali e/o emergenze umanitarie;

9. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

10. svolgere attività di raccolta fondi finalizzate al sostegno delle proprie finalità istituzionali e in conformità alle linee guida del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e del CTS;

11. espletare altre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore artt. 5, 6, 7,) e relativi decreti attuativi, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge n. 3818/1886 e comunque ai sensi della normativa vigente. Tra queste: attività culturali, formative, ricreative, sportive atte ad elevare socialmente, culturalmente e fi-

sicamente i soci e le loro famiglie anche in collaborazione e tramite convenzioni, facilitazioni, sconti con enti e/o soggetti diversi;

12. promuovere e sostenere diritti umani, civili, solidali e politici e promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco.

Art. 4) - Prestazioni

La "S.M.S. FORNACI", onde provvedere ai suoi scopi, si propone di erogare prestazioni ai soci e alle loro famiglie, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento e dalle deliberazioni assembleari.

La società potrà, altresì, erogare gratuitamente e/o tramite volontari, servizi anche a non soci, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private. Per l'erogazione dei sussidi la qualifica di socio è inderogabile.

I contributi e le prestazioni sociali per l'esplicazione delle assistenze e previdenze, i loro limiti e ogni altra disposizione non disciplinate dal presente statuto, sono determinate dal Regolamento.

Art. 5) - Bandiera

La "S.M.S. FORNACI" avrà per propria bandiera quella nazionale con il simbolo del quartiere di cui porta il nome.

TITOLO II

SOCI - DIRITTI E DOVERI

Art. 6) - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) ordinari - b) onorari - c) sostenitori.

Art. 7) - Soci Ordinari

Possono essere soci ordinari le persone fisiche maggiorenni di cittadinanza i-

taliana o soggiornanti nel territorio nazionale anche se non hanno la cittadinanza italiana, enti mutualistici e fondi sanitari (altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti), nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal regolamento interno. Sono soci giovani tutte le persone fino al compimento del trentesimo anno di età.

Art. 8) - Soci e Presidente onorari

L'assemblea dei soci potrà dichiarare soci onorari le persone fisiche e/o enti morali e/o associazioni senza scopo di lucro che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della SMS.

L'assemblea dei soci altresì potrà nominare Presidente onorario un socio che abbia favorito in modo determinante il perseguimento delle finalità della società.

Art. 9) - Soci sostenitori

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche maggiorenni di cittadinanza italiana o soggiornanti nel territorio nazionale anche se non hanno la cittadinanza italiana, e le persone giuridiche.

Sono soci sostenitori coloro che con servizi o elargizioni contribuiscono all'incremento del patrimonio della SMS. Possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 10) - Modalità di ammissione del socio

L'aspirante socio ordinario o sostenitore presenterà istanza scritta al Consiglio D'Amministrazione contenente l'esplicita dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente statuto, del regolamento e l'impegno al rispetto

delle delibere degli organi sociali.

Il Consiglio D'Amministrazione delibera sull'ammissione entro 60 giorni e provvede ad annotarla nel libro dei soci con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione all'interessato.

La deliberazione motivata di rigetto deve essere comunicata entro trenta giorni all'interessato, che può ricorrere nei trenta giorni successivi, chiedendo che si pronunci il Collegio dei Probiviri. Il ricorso viene esaminato nei 60 successivi ed è inappellabile. Analoga facoltà e procedura riguardano il socio escluso ai sensi del successivo art. 15.

Art. 11) - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali e ogni altro premio o contribuzione necessari e idonei al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni socio, con o senza incarichi istituzionali nella SMS, deve uniformarsi ai principi di rispetto della vita umana, di libertà, di solidarietà, di partecipazione attiva e responsabile, di antifascismo in osservanza ai dettati della Costituzione Italiana, quindi i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto della Società, i regolamenti e tutte le disposizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea;
- b) versare le quote sociali entro le scadenze previste;
- c) essere scrupolosi nell'adempimento del proprio dovere in relazione alle cariche assunte;
- d) mantenere un comportamento educato e rispettoso verso gli altri Soci; analogamente essi dovranno comportarsi durante la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla Società in modo da non lederne l'immagine;

e) comunicare la variazione di domicilio entro un mese dopo che questa sia avvenuta.

I Soci hanno diritto a:

- a) frequentare i locali della Società e partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative promosse dalla Società;
- b) partecipare alle Assemblee per discutere e votare sulle questioni all'ordine del giorno;
- c) eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- d) è facoltà di ogni Socio fare delle proposte scritte al Consiglio di Amministrazione che ne valuta l'ammissibilità e l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima assemblea come da art. 21.

Art. 12) - Elettorato attivo e passivo

Tutti i Soci, purché maggiorenni e in regola con i versamenti delle quote sociali e iscritti alla Società da almeno due mesi, sono elettori, mentre potranno essere eletti alle cariche sociali i Soci con anzianità di almeno un anno. Non possono coprire cariche coloro che hanno con la Società interessi diretti o indiretti all'infuori di quelli derivati dalla qualità di Socio.

Art. 13) - Limiti alle prestazioni

Le prestazioni ai soci sono limitate dalle disponibilità economiche della "SMS FORNACI". Annualmente viene costituito apposito Fondo di Solidarietà.

Art. 14) - Decadenza

Il Socio moroso per due anni consecutivi nel pagamento del contributo, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, decade da Socio, perdendo ogni diritto e venendo conseguentemente cancellato dai ruoli sociali, salvo che detto socio dimostri che la morosità derivi da giustificati e comprovati motivi por-

tati all'attenzione del consiglio di amministrazione

Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Società soltanto come nuovo Socio osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua ammissione.

Art. 15) - Esclusione

Sarà escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio D'Amministrazione, il Socio a carico del quale risultasse:

- * che è stato condannato per atti infamanti;
- * che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire alla "SMS FORNACI" sussidi e indennità; che ha recato volontariamente danni alla Società;
- * che, incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione, o in qualsiasi modo ne abusa;
- * che abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi sociali.
- * che professa apertamente e sostiene organizzazioni contrarie ai principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Art. 16) - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società con domanda scritta e le procedure di accettazione e ricorso previste nell'art. 10.

Art. 17) - Scioglimento del vincolo

Il Socio escluso, decaduto o receduto dalla "S.M.S. FORNACI" non ha diritto al rimborso delle quote sociali, anche in caso che non abbia usufruito di prestazioni o sussidi. Le deliberazioni di esclusione o decadenza sono inappellabili.

Art. 18) - Sussidi straordinari

In casi gravi la Società può erogare sussidi straordinari al Socio nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 19) - Organi della "S.M.S. FORNACI"

Gli organi della SMS sono:

- a. Assemblea dei Soci
- b. Consiglio di Amministrazione
- c. Organo di Controllo ove istituito
- d. Commissione di controllo Bilancio
- e. Collegio dei Probiviri

Art. 20) - Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo della società ed è composta dai soci ordinari in regola con i versamenti sociali e dai soci onorari.

Art. 21) - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria si riunisce nel comune della sede sociale, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, entro otto mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria sarà convocata dal Consiglio d'Amministrazione. Quando lo richieda almeno un quinto dei soci ordinari con diritto di voto, l'assemblea della SMS deve riunirsi entro due mesi dalla richiesta e gli argomenti richiesti devono essere contenuti nell'ordine del gior-

no.

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e un Segretario/a in caso di assenza del/la Segretario/a del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il/la Segretario/a quello della redazione del verbale. Il verbale sarà trascritto nell'apposito registro a disposizione dei soci per eventuali osservazioni da presentarsi entro sessanta giorni dalla trascrizione.

Il verbale sarà reso pubblico in bacheca soci fino alla successiva assemblea.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio, salvo specifica deroga prevista dalla legge.

Art. 22) - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria deve eseguirsi mediante affissione in sede nella bacheca dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da trattare almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Detto avviso dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere se inviare comunicazione via mail, via posta, utilizzando altri dispositivi digitali o provvedere con la consegna a mano.

In caso di Assemblea Straordinaria le convocazioni avverranno anche per lettera e in caso di scioglimento della SMS per lettera raccomandata via posta o raccomandata a mano. L'avviso potrà essere inviato per comunicazione via mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 23) - Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea

- a) Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione, la presenza in proprio di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
- b) Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza, in proprio, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibererà sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) salvo che per lo scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti).

Art. 24) - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a. approvare il rendiconto consuntivo composto dal rendiconto economico e il rendiconto di cassa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, la relazione del consiglio sulla gestione sociale e sul conseguimento degli scopi della "S.M.S. FORNACI", quella dell'Organo di Controllo, ove istituito, o della Commissione di cui all'art. 19 lett. d);
- b. eleggere, dopo averne determinata la composizione numerica, il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente nominarne il Presidente, il Vicepresidente vicario e un altro Vicepresidente ;
- c. approvare i regolamenti interni ed eventualmente ratificarne le modifi-

che urgenti introdotte dal Consiglio di amministrazione;

- d. nominare l'Organo di Controllo ove istituito e stabilisce il numero dei suoi componenti;
- e. eleggere il Collegio dei Proviviri;
- f. eleggere la Commissione Elettorale e la Commissione di bilancio;
- g. nominare soci onorari e Presidente onorario;
- h. deliberare acquisti e vendite di beni immobili nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a. modificare lo statuto;
- b. procedere allo scioglimento della società nominandone i liquidatori e determinandone i poteri;
- c. deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 25) - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nell'Assemblea i Soci ordinari maggiorenni di età iscritti nel Libro dei Soci da almeno due mesi ed in regola con i versamenti delle quote sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può esercitare il voto di altri per delega.

Art. 26) - Il Consiglio d'Amministrazione.

La "S.M.S. FORNACI" è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 7 (sette) sette ad un massimo di 15 (quindici) componenti, tutti soci ordinari.

Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto, durano in carica

tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione numerica del Consiglio sarà stabilita di volta in volta dall'assemblea prima dell'elezione.

Art. 27) - Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione

L'elezione del Consiglio d'Amministrazione avverrà su proposta dalla Commissione elettorale, emendabile dall'Assemblea. Le modalità di voto sono normate dal regolamento.

Art. 28) - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario e comunque almeno ogni due mesi, anche non in presenza con dispositivi digitali. L'avviso di convocazione deve contenere l'oggetto all'ordine del giorno e pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata. La seduta è valida con la metà dei consiglieri, compreso il Presidente o il vice presidente delegato. Le decisioni si prendono a maggioranza. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto segreto può essere richiesto da almeno un terzo dei presenti. Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, nonché un Segretario e le altre cariche interne e/o di supporto al Consiglio di Amministrazione. Ogni socio ha diritto di presentare proposte al Consiglio purché sottoscritte da almeno dieci soci compreso il proponente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, che sarà tenuto dal segretario/a e approvato nella seduta successiva, trascritto e riportato nell'apposito registro.

Art. 29) - Assenze

Se un membro del Consiglio non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Quando per qualsiasi

motivo rimanga vacante un posto da Consigliere, la prima Assemblea potrà nominarne un sostituto per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri, nel rispetto della composizione di cui all'art. 26; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 30) - Poteri e prerogative

Sono attribuzioni del Consiglio, oltre a quanto gli è specificamente attribuito dal presente Statuto:

- a. l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- b. la proposta all'assemblea dei regolamenti, bilanci e rendiconto per cassa di cui all'art. 24 con le relative relazioni e annotazioni;
- c. la nomina del presidente e dei vice presidenti, se non vi abbia provveduto l'Assemblea, e delle altre figure del Consiglio di Amministrazione;
- d. la proposta all'assemblea dei soci onorari;
- e. la proposta all'assemblea degli importi delle quote sociali, dei sussidi e dei contributi;
- f. l'amministrazione ed il funzionamento della Società compiendo tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea;
- g. l'ammissione ed esclusione dei soci;
- h. l'assunzione ed il licenziamento del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i. la stipula degli atti e contratti di ogni genere e delle obbligazioni inerenti all'attività e la gestione della società;
- j. la conservazione e amministrazione del patrimonio sociale fatta eccezione per le vendite immobiliari, per le quali è competente a deliberare l'As-

semblea;

k. la deliberazione di adesione a federazioni, reti associative, unioni, comitati o consorzi;

l. la cura delle pratiche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, di legati e donazioni che richiedano la necessaria autorizzazione a norma delle vigenti leggi;

m. la modifica provvisoria dei regolamenti esclusivamente in caso di urgenza, deliberando con la maggioranza dei due terzi e con l'obbligo di sottoporre le modifiche alla prima assemblea utile dei soci. Le modifiche entrano comunque in vigore dopo la comunicazione ai soci mediante affissione in sede nella bacheca almeno 15 giorni prima e fino alla prima assemblea.

In ogni caso la suindicata elencazione è indicativa e non tassativa, avendo il Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31) - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente convoca le Assemblee e presiede il Consiglio di Amministrazione. Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, firma gli atti e la corrispondenza, sottoscrive e dà esecuzione ai contratti, sorveglia il buon andamento

amministrativo della società e verifica l'osservanza dello Statuto e del regolamento. Il presidente è autorizzato a riscuotere da PA o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e /o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione

In caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell'ordine: il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di iscrizione.

Art. 32) - Incarichi interni alla società

Il Consiglio nomina, preferibilmente al suo interno, gli incaricati delle seguenti funzioni operative:

- a) Il/la Segretario/a che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio. Collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della SMS in particolare attuando le decisioni e le direttive del Consiglio e del Presidente, le scadenze previste dallo Statuto, dal regolamento, dalla legge e dalle deliberazioni assembleari e consiliari, si occupa della tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione e tutti i libri sociali.
- b) il Cassiere, che provvede alla contabilità di cassa della Società e pertanto provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in contanti, con bonifico, con assegno o altri dispositivi digitali. Si occupa, con il Presidente, della gestione della cassa della società, cura i rapporti contrattuali con l'esterno e con l'Istituto di credito; di fatto è il socio denominato "colletto-

re" che si occupa della riscossione delle quote sociali e dei contributi essendone responsabile. Il potere di autonomia di spesa è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Collabora con gli esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione contabile.

c) Il Contabile, che si occupa, con il Presidente e il cassiere, della gestione della parte contabile del patrimonio della società. Effettua le relative verifiche dei conti, controlla gli estratti conto, si occupa del versamento di tributi, tasse e oneri vari alla PA, partecipa alla redazione, dal punto di vista contabile, del bilancio consuntivo e della relazione contabile.

Il Contabile può essere anche non socio, può essere un professionista nominato dal Consiglio di Amministrazione. In questo caso non avrà diritto di voto

Art. 33) - Organo di Controllo

Quando obbligatorio per legge o se lo ritenga comunque necessario, l'assemblea nomina un Organo di controllo, che potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il/i Sindaco/i devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche funzione di revisione legale dei conti ai

sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia, se la società ne è obbligata per legge o se lo ritenga comunque necessario.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio con diritto di parola. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione dei bilanci e del rendiconto per cassa, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza dello scopo di lucro.

Art. 34) - La Commissione di controllo bilancio

La Commissione Bilancio è composta da 3 soci non componenti di altri organi sociali, esperti in materie contabili o già membri di precedenti Consiglio di Amministrazione o Collegio con anzianità di almeno quindici anni di tessera-mento; dura in carica tre anni fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I membri sono rieleggibili. La Commissione deve vigilare sull'attività contabile e amministrativa della società; se non è stato nominato l'Organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, e relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-

stico.

La Commissione può assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma senza diritto di voto. Delle riunioni di questo organo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro, non vidimato, delle decisioni dello stesso.

La Commissione Bilancio relaziona durante l'assemblea generale dei soci, in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo, esprime il proprio parere non vincolante all'assemblea in caso si ritenesse di nominare l'organo di controllo

Art. 35) - Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria dei soci elegge -stabilendone la durata in carica- un comitato di tre Proviviri, che operano come organo di conciliazione e decidono sui reclami presentati dai soci, su qualsiasi controversia esistente fra i soci e fra un singolo socio e la società, e sui ricorsi di cui agli artt.10, 14 e 15, ad eccezione di ciò che è competenza dell'autorità giudiziaria. Il comitato delibera nella sua integrità e a maggioranza dei voti. In caso di dimissioni o vacanza di uno o più membri, essi sono integrati con delibera assunta con maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, da ratificarsi nella successiva Assemblea. Il Collegio vigila altresì sull'adempimento dei doveri sociali da parte dei soci e sulla concordia, fratellanza e rispetto reciproco fra di loro. Il giudizio è inappellabile.

Art. 36) - Le Commissioni

L'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione, secondo le proprie competenze, si riservano il diritto di nominare, delle commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Queste commissioni non possono eccedere i limiti del proprio mandato, né assumere impegni, per conto della SMS.

Art. 37) - Libri sociali

La società tiene a norma di legge i libri verbali dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove costituito, nonché il libro dei soci e ogni altro libro e registrazione decisa dall'Assemblea o prevista dalla legge. Ogni socio ha diritto di esaminare in sede, con richiesta motivata e riconosciuta valida dal Consiglio di Amministrazione, i registri e i libri sociali.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 38) - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della SMS è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria.

E' costituito inoltre:

1. dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea dei soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto;
2. dalle eventuali quote di ammissione e di quelle annuali, nelle misure che verranno stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci;
3. da eventuali contributi da stabilirsi dallo stesso Consiglio a carico dei soci da approvarsi dall'Assemblea;
4. da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla SMS da Enti e privati accettati dal Consiglio di Amministrazione;
5. dal fondo di riserva ordinario, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci, e dalle eventuali ec-

cedenze devolute ad aumento del patrimonio per copertura del rischio o assunzione di oneri straordinari;

6. dal fondo di solidarietà, costituito ed alimentato a copertura di necessità assistenziali;

7. da introiti comunque denominati derivanti dall'uso del patrimonio sociale;

8. da lasciti o donazioni che la S.M.S. avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Il reddito derivante dal patrimonio sociale e da ogni altra attività esercitata dalla società deve essere utilizzato per gli scopi sociali e al mantenimento del patrimonio stesso.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; tutte le riserve ed i fondi sono indivisibili e non possono essere distribuiti ai soci, sia durante la vita della società, sia in sede di liquidazione.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 39) - Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40) - Bilancio

Il bilancio d'esercizio è formato secondo le disposizioni della legge 3818/1886 e dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017 e successive mo-

dificazioni e integrazioni. Sarà depositato in sede a disposizione dei soci e della Commissione Bilancio. Il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni degli amministratori e dell'Organo di Controllo ove istituito, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO - RINVIO

Art. 41) - Patrimonio e Riserve

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti in seconda convocazione. L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone compiti e compensi. L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso a fini mutualistici e sociali, individuate dall'Assemblea Straordinaria al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 42) - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento attuativo, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, il CTS e relativi decreti attuativi in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e le norme del codice civile.

F.ti: Monica GIOVANNINI

CLAUDIO OLIVA NOTAIO (L.S.)

